



# Comune di SAREZZO

***REGOLAMENTO***  
***PER LA GESTIONE***  
***DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI***

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 8 Aprile 2019

## Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI .....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2 - Definizioni .....	4
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti .....	7
Art. 4 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani.....	8
Art. 5 - Criteri organizzativi e gestionali .....	9
Art. 6 - Obblighi e divieti.....	9
TITOLO II - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI .....	10
Art. 7 - Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani .....	11
Art. 8 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio .....	11
Art. 9 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	12
Art. 10 - Procedure di accertamento della natura e quantità dei rifiuti prodotti.....	12
TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	13
Art. 11 - Finalità del servizio di raccolta differenziata.....	13
Art. 12 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani mediante servizio di raccolta differenziata domiciliare .....	13
Art. 13 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani nel Centro di Raccolta .....	14
Art. 14 - Rifiuti urbani pericolosi .....	15
Art. 15 - Veicoli a motore e similari.....	16
Art. 16 - Inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche.....	16
Art. 17 - Rifiuti urbani ingombranti .....	17
Art. 18 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) .....	17
Art. 19 - Compostaggio domestico.....	18
Art. 20 - Vestiario in disuso e stracci.....	18
Art. 21 - Servizio di raccolta con cassonetto ad accesso controllato.....	19
Art. 22 - Servizio di raccolta cassonetti stradali per rifiuto indifferenziato.....	19
Art. 23 - Servizio di raccolta con cassonetti stradali della frazione organica .....	20
Art. 24 - Servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” per frazioni di rifiuto differenziate .....	22
Art. 26 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee .....	23
Art. 27 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine .....	23
Art. 28 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica.....	23
Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione verde.....	23
Art. 30 - Raccolta differenziata dei medicinali .....	24
Art. 31 - Raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali/animali .....	24
Art. 32 - Fornitura contenitori utenze domestiche e non domestiche.....	24
Art. 33- Termini di riconsegna del kit per le utenze cessate.....	25
TITOLO IV - NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.....	25
Art. 34 - Spazzamento e pulizia del suolo pubblico .....	25
Art. 35- Cestini stradali gettacarta.....	25
Art. 36- Raccolta rifiuti abbandonati.....	26
Art. 37- Smaltimento di animali morti su suolo pubblico.....	26
Art. 38 - Autorizzazione all'accesso nelle proprietà private.....	26
Art. 39 - Gestione utenze condominiali .....	26
Art. 40 - Gestione rifiuti in occasione di feste, sagre e manifestazioni .....	27
Art. 41 - Utilizzo degli sportelli maggiorati.....	28
Art. 42 - Trasporto .....	28
Art. 43 - Aree occupate da attività commerciali in sede fissa per manifestazioni all'aperto.....	28
Art. 44 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati .....	29
Art. 45 - Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti da attività di commercio ambulante sul territorio o da attività circense.....	30

Art. 46 - Raccolta e smaltimento rifiuti in occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita .....	30
Art. 47 - Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti dalle abitazioni su ruota in occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita .....	31
TITOLO V – INFORMAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI .....	32
Art 48 - Informazione, comunicazione e partecipazione .....	32
Art. 49 - Controlli .....	32
Art. 50 - Sanzioni .....	33

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambiente) e in conformità alla normativa comunitaria ed alle leggi regionali in materia. Contiene inoltre le norme attinenti allo spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico e la disciplina dei controlli e delle sanzioni.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184 - comma 2, lettera f) - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184 - comma 2, lettere c) e d) - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
4. Ai sensi del presente Regolamento quando si indicherà la parola Comune si intenderà il Comune di Sarezzo.

### Art. 2 - Definizioni

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2, del T.U.A. e s.m.i..

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 183 e all'art. 218 del T.U.A. e s.m.i. opportunamente integrate:

- **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato di rifiuti per frazioni omogenee e conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- **codice C.E.R.:** Codice Europeo dei Rifiuti;
- **conferimento:** modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore e/o detentore;
- **detentore:** produttore di rifiuti o persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **gestore:** soggetto incaricato dal Comune ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione rifiuti;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- **rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della

- parte quarta del T.U.A. e s.m.i ;
- **rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
  - **oli usati:** qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
  - **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
  - **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - **raccolta differenziata domiciliare:** raccolta effettuata a domicilio, secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario, delle frazioni carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica;
  - **raccolta con cassonetto stradale ad accesso controllato:** consiste nella raccolta mediante cassonetto stradale ad accesso controllato del rifiuto urbano indifferenziato (RSU) e della frazione organica (FORSU). L'accesso ai cassonetti non è libero bensì condizionato mediante calotta attivata da apposita chiave elettronica individuale;
  - **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
  - **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. (Vedi allegato C della parte IV del succitato T.U.A. e s.m.i.);
  - **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (vedi l'Allegato B alla parte IV del T.U.A. e s.m.i.);
  - **utente:** chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
  - **utenza domestica (UD):** quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
  - **utenza non domestica (UND):** quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al punto precedente;
  - **utenze singole:** tutte le utenze presenti in edifici fino a n.8 unità e di tutte quelle a cui è concesso dal Comune di essere trattate come utenza singola; limite oltre il quale è possibile l'applicazione della disciplina prevista per le utenze condominiali di cui al successivo punto;
  - **utenze condominiali:** utenze riferite ad "edifici, complessi abitativi e non" rappresentate dall'Amministratore e con almeno n. 8 utenze nei quali è utilizzato il sistema di conferimento collettivo, fatto salvo quanto indicato al punto precedente;
  - **conferimento:** le operazioni e le modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi, alle attrezzature e alle strutture di raccolta, ovvero consegnati al trasportatore debitamente autorizzato;

- **cernita:** operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- **trattamento intermedio:** operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della naturale conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- **trasporto:** le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di riutilizzo, riciclaggio, recupero, trattamento, smaltimento;
- **compostaggio domestico:** tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (derivanti dalla gestione e conduzione di giardini, orti) esclusivamente mediante apposite attrezzature fornite a richiesta dell'utenza da parte dell'Ente gestore;
- **raccolta domiciliare "porta a porta":** raccolta dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
- **raccolta su chiamata:** raccolta dei rifiuti urbani ingombranti od altri particolari tipi di rifiuti, concordata previamente con l'Ente gestore;
- **coefficiente di produttività specifica (Kd):** quantifica la produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto alla superficie dei locali ove si svolge; il valore espresso in kg/mq/anno consente di valutare l'attitudine a produrre rifiuti. I coefficienti di produttività specifica (media dei valori rilevati con monitoraggio periodico effettuato su campioni rappresentativi di categorie omogenee di attività) vengono assunti come riferimento per l'indicizzazione dell'effettivo grado di utilizzazione del pubblico servizio. Tali valori verranno inoltre utilizzati per la conseguente determinazione delle tariffe unitarie per le diverse attività;
- **scarti di lavorazione:** i rottami o gli scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo (non è considerato rifiuto);
- **calotta:** contenitore da 15 litri in grado di misurare la quantità di rifiuto prodotto la cui apertura avviene mediante l'utilizzo di una chiave elettronica associata a ciascuna utenza;
- **apertura maggiorata dedicata:** apertura con sportello maggiorato per particolari utenze non domestiche;
- **chiave elettronica:** dispositivo dotato di microchip che permette l'apertura delle calotte presenti sul territorio comunale e l'accesso al Centro di Raccolta Comunale;
- **ECOCAR:** autocarro attrezzato per la raccolta di rifiuti pericolosi;
- **green service:** contenitori destinati alla raccolta del verde riservato esclusivamente alle utenze domestiche e ad eventuali utenze non domestiche specificatamente autorizzate dal Comune;
- **ruolo:** elenco di tutte le utenze (domestiche e non domestiche) che usufruiscono del servizio di gestione dell'igiene urbana del Comune di Sarezzo;

Relativamente alla gestione degli imballaggi si definiscono:

- **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore nonché ad assicurare la loro presentazione e gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- **imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore o che serva soltanto a

facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- **imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- **rifiuto di imballaggio:** ogni imballo o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione.

### Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. In base alla normativa vigente i rifiuti vengono classificati:
  - a. secondo l'origine in: Rifiuti urbani o Rifiuti speciali;
  - b. secondo le caratteristiche di pericolosità in: Rifiuti pericolosi o non pericolosi.
2. Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a sei cifre. L'elenco dei codici identificativi (denominato CER e allegato alla parte quarta del T.U.A. e s.m.i) è articolato in 20 classi: ogni classe raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo produttivo. All'interno dell'elenco, i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco.
3. Il comma 2 dell'articolo 184 del TUA e s.m.i. stabilisce che sono rifiuti urbani:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), ritenuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art.198 comma 2 lettera g) del T.U.A e s.m.i.;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Il comma 3 dell'articolo 184 del T.U.A. e s.m.i. stabilisce che sono rifiuti speciali:
  - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per effetti dell'art. 2139 del C.C.;
  - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
  - c. i rifiuti da lavorazioni industriali salvo quanto previsto dall'art.185 comma 1 lettera e);
  - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e. i rifiuti da attività commerciali;
  - f. i rifiuti da attività di servizio;
  - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - j. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - k. il combustibile derivato da rifiuti;
  - l. i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
5. Secondo il T.U.A. e s.m.i. (art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da apposito asterisco nell'elenco CER (allegato D quarta parte T.U.A. e s.m.i.). In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose fin dall'origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto.

Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; questa classificazione è soggetta ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua evoluzione.

I "metalli pesanti" sono antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno; possono essere presenti sia puri che combinati con altri elementi, in composti chimici.

6. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani sono i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g), del T.U.A. e s.m.i e per quanto relativo ai rifiuti sanitari, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sanità del 26 Giugno 2000, n. 219, riguardano in particolare le sottoelencate categorie:
  - a. rifiuti da attività agro-industriali;
  - b. rifiuti da attività industriali;
  - c. rifiuti da attività artigianali;
  - d. rifiuti da attività commerciali;
  - e. rifiuti da attività di servizio.

#### **Art. 4 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di:
  - a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, compresi i lavoratori addetti alla raccolta;
  - b. garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
  - c. assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nonché controlli efficaci;
  - d. rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e. promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti o, laddove non altrimenti destinabili al riuso, al recupero ed al riciclo, a produrre energia;
  - f. garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
  - g. garantire il principio di uguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tal fine saranno promosse le seguenti azioni:
  - a) l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
  - b) l'adozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
  - c) l'attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere comportamenti virtuosi;
  - d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
  - e) la valorizzazione della collaborazione delle associazioni di volontariato, delle scuole, delle parrocchie-oratori e dei portatori di interesse, nonché la partecipazione dei cittadini al fine di promuovere iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti e di

promozione della raccolta differenziata;

3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali.

#### **Art. 5 - Criteri organizzativi e gestionali**

1. La raccolta dei rifiuti è effettuata mediante le seguenti modalità operative:
  - raccolta domiciliare mediante sacchi a perdere e/o contenitori dedicati;
  - raccolta mediante cassonetti stradali ad accesso controllato dotati di calotta volumetrica nonché di dispositivo per l'apertura e la registrazione dei conferimenti;
  - raccolta tramite Centro di Raccolta;
  - raccolta mediante Green Service;
  - raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti.
2. il sistema di raccolta definito dal presente Regolamento prevede:
  - la raccolta dei rifiuti urbano indifferenziato (RSU) e della frazione organica (FORSU) mediante cassonetti stradali ad accesso controllato;
  - raccolta domiciliare porta a porta per le frazioni carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica;
  - raccolta tramite Centro di Raccolta delle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati;
  - raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti.
3. L'articolazione dei servizi di raccolta nelle diverse aree del territorio comunale, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta e gli orari di esposizione sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche insediative del territorio servito e correlate all'ottenimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati, nell'ottica della massima efficienza, economicità ed efficacia dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, salvaguardando le condizioni di salute e sicurezza del personale.

#### **Art. 6 - Obblighi e divieti**

1. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite secondo le modalità indicate nel Titolo III del presente Regolamento.
2. E' fatto obbligo di:
  - a) agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli addetti ai servizi di raccolta;
  - b) custodire, mantenere e pulire i contenitori dedicati alla raccolta differenziata domiciliare in modo tale da evitare problemi igienico sanitari;
  - c) effettuare l'eventuale compostaggio domestico con modalità tali da non generare problemi igienico sanitari;
  - d) raccogliere i rifiuti in idonei sacchetti chiusi, prima del conferimento nei cassonetti ad accesso controllato e comunque in tutti i casi in cui è prevista la raccolta con sacchi, al fine di evitare qualsiasi dispersione del contenuto.
3. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di abbandono dei rifiuti, è vietato:

- a) gettare, versare, abbandonare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto fuori dal centro di raccolta, cassonetti, contenitori, cestini porta rifiuti o comunque fuori dalle aree o strutture adibite al conferimento dei rifiuti;
- b) incendiare e bruciare i rifiuti;
- c) conferire all'interno dei cassonetti ad accesso controllato tipologie di rifiuto diverse da quelle per cui il cassonetto è destinato;
- d) conferire nei Green Service rifiuti diversi da quelli previsti;
- e) conferire rifiuti al servizio di raccolta da parte di persone o soggetti non residenti e non titolari di utenza cittadina;
- f) conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze;
- g) conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori non espressamente indicati dal Gestore;
- h) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare su area pubblica in punti diversi da quelli indicati dal Gestore e approvati dal Comune;
- i) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare in orari e giorni diversi da quelli di raccolta definiti dal Comune;
- j) spostare dalla loro collocazione, danneggiare, ribaltare o insudiciare i cestini portarifiuti, i contenitori per la raccolta differenziata domiciliare nonché i cassonetti;
- k) eseguire scritte sui cassonetti, sui contenitori per la raccolta differenziata domiciliare o sui cestini portarifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsiasi voglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune;
- l) depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti, contenitori o cestini portarifiuti;
- m) effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti collocati negli appositi cestini portarifiuti, o contenitori esposti per la raccolta differenziata o dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro di raccolta, da parte di soggetti non addetti ai servizi di raccolta o comunque autorizzati;
- n) conferire al servizio pubblico di raccolta i rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Sarezzo da parte di soggetti non titolati a produrli sul territorio comunale, in particolare ai non residenti nonché alle utenze che ivi non esercitano un'attività economica.

## **TITOLO II - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI**

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi avviene ai sensi dell'art. 198 -comma 2, lett.g)- del D.Lgs. 152/2006.
2. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al citato articolo da parte del Ministero, sono dichiarati assimilati agli urbani i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi articoli.
3. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi conferisce l'assimilazione al rifiuto urbano, in caso contrario il rifiuto è da considerarsi speciale.
4. I rifiuti speciali, che sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi risultino assimilati agli urbani, devono essere conferiti al servizio di raccolta. Tale obbligo di conferimento non sussiste per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore intende conferire, per il recupero degli stessi, a soggetti debitamente autorizzati differenti dal gestore.

## **Art. 7 - Criterio qualitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da utenze non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani ricompresi nei codici CER indicati nell'allegato A.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento del servizio pubblico, quali a titolo esemplificativo i materiali non aventi consistenza solida, i materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; le sostanze e prodotti fortemente maleodoranti, le sostanze e i prodotti eccessivamente polverulenti, i rifiuti provenienti da demolizione o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche. La valutazione circa le caratteristiche di cui sopra viene effettuata dal Gestore.
3. I codici CER indicati nell'Allegato A possono essere integrati e/o modificati dalla Giunta Comunale sulla base di motivate valutazioni tecniche.
4. I rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere separati per tipologie omogenee in base alle modalità di raccolta del servizio pubblico. L'attuale sistema di raccolta è indicato con le sigle D o I indicanti rispettivamente la raccolta differenziata e la raccolta indifferenziata.
5. Alle superfici dei locali all'interno dei quali vi è produzione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicato il tributo per lo smaltimento dei rifiuti urbani, adottato secondo le vigenti disposizioni di legge.
6. In ogni caso i rifiuti speciali dovranno rispettare le seguenti condizioni per poter essere assimilati ai rifiuti urbani:
  - a. la loro gestione non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, rispetto a quelli derivanti dalla gestione, secondo le stesse modalità, dei rifiuti urbani;
  - b. non siano stati contaminati da sostanze tossiche o nocive o comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente.
7. I rifiuti speciali, non pericolosi, devono presentare una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, devono essere costituiti da materiali simili a quelli elencati di seguito e dovranno essere separati per tipologie omogenee in base alle modalità di raccolta del servizio pubblico.

## **Art. 8 - Criterio quantitativo per il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio**

1. Come criterio quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività agro industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio si assumono i seguenti limiti:
  - a. per rifiuti raccolti in modo differenziato non è posto alcun limite quantitativo fino alla capacità massima di gestione del sistema;
  - b. per rifiuti raccolti in modo indifferenziato è fissato un limite quantitativo pari al doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd (di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158);
  - c. in ogni caso le quantità indicate per ciascuna tipologia di rifiuto (differenziato e indifferenziato) possono essere limitate rispetto a quanto indicato dalle lettere a) e b) in relazione al raggiungimento della capacità massima del sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantirne l'equilibrio economico.
2. La quantità di rifiuto indifferenziato eccedente i limiti sopra descritti è da considerarsi come

rifiuto speciale non assimilato e pertanto non è conferibile nel ciclo di raccolta dei rifiuti urbani.

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che, rispondendo ai criteri qualitativi di cui all'art.7 superano il limite quantitativo di cui al comma 1, purché il comune, tramite l'Ente gestore ed effettuate le opportune verifiche, definisca le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti e stipuli apposita convenzione.

#### **Art. 9 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

1. Il soddisfacimento di tutti i criteri qualitativo e quantitativo dei rifiuti speciali di cui agli artt. 7 e 8 comporta l'effettiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, con conseguente conferimento degli stessi al servizio pubblico.
2. La modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere compatibile con l'organizzazione e le capacità di raccolta del servizio pubblico, come di seguito indicato:
  - a. il conferimento di rifiuti speciali assimilati prodotti in quantità paragonabili a quelle dei rifiuti domestici (piccole utenze non domestiche) può essere effettuato utilizzando i cassonetti e contenitori stradali nel rispetto delle norme previste per tale servizio di raccolta e delle condizioni di esonero all'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del T.U.A. e s.m.i.;
  - b. il conferimento di rifiuti speciali assimilati prodotti in quantità superiori a quelle dei rifiuti domestici (grandi utenze non domestiche) e nelle condizioni di obblighi di legge per il trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del T.U.A. e s.m.i, deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
    - raccolta a domicilio con cassonetti e contenitori dedicati: l'utenza non domestica è tenuta ad utilizzare tale modalità di raccolta nel caso in cui, a seguito delle valutazioni condotte dal Comune e dall'Ente gestore, il prelievo a domicilio dei rifiuti sia compatibile con l'organizzazione del servizio di raccolta.
    - conferimento diretto presso il Centro di Raccolta Comunale (con esclusione dei rifiuti indifferenziati e della frazione umida) compatibilmente con l'organizzazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 10 - Procedure di accertamento della natura e quantità dei rifiuti prodotti**

1. L'accertamento sulla natura e la quantità dei rifiuti prodotti da singole attività, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa RSU alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
  - a. con procedimento d'ufficio previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con l'utenza produttrice di rifiuti;
  - b. su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
    - ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
    - specificazione dell'attività svolta;
    - tipologia del rifiuto prodotto;
    - quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
    - superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
    - superfici aziendali complessive.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area esterna, in genere alle scale 1:200-1:500, comunque con la specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla non applicazione della tariffa per superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, valgono le norme che precedono.
4. In ogni caso, il Comune potrà procedere ad operazioni di pesatura del rifiuto di volta in volta conferito, in modo tale da accertarne il quantitativo medio.
5. Il Comune potrà attivare modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti quali-quantitativi dell'assimilazione e potrà richiedere al produttore/detentore la documentazione necessaria all'accertamento, avvalendosi anche della collaborazione del Gestore del servizio.

### **TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI**

#### **Art. 11 - Finalità del servizio di raccolta differenziata**

1. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:
  - ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;
  - raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
  - promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;
  - programmare una rete distribuita in modo omogeneo sul territorio comunale di centri per la raccolta e il riciclo dei rifiuti affiancati da strutture per il riutilizzo secondo i principi di "second life" (seconda fase del ciclo di vita di un oggetto o prodotto).
2. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato in funzione della struttura urbanistica del territorio comunale e delle differenze esistenti in termini di densità abitativa, tipologie degli usi residenziali e produttivi, analisi quantitativa e merceologica delle frazioni;
3. Il servizio di raccolta differenziata si articola nelle seguenti modalità:
  - raccolta differenziata domiciliare per le frazioni: vetro e lattine, carta e cartone, imballaggi in plastica;
  - raccolta differenziata presso il centro di raccolta;
  - raccolta differenziata della frazione verde;
  - raccolta differenziata di pile esaurite, farmaci scaduti;
  - raccolta differenziata con cassonetto stradale ad accesso controllato per la frazione organica).

#### **Art. 12 - Modalità di conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani mediante servizio di raccolta differenziata domiciliare**

1. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare consiste nella raccolta delle seguenti tre frazioni merceologiche:
  - vetro e lattine;
  - carta e cartone;
  - imballaggi in plastica.

2. Le modalità tecniche ed operative di conferimento della raccolta differenziata domiciliare sono disciplinate nel rispetto dei principi e criteri riportati nel presente regolamento, da eventuali ordinanze sindacali e/o dirigenziali con cui sarà possibile disciplinare i seguenti aspetti:
  - le modalità tecniche di esposizione dei contenitori e orari di conferimento;
  - le frequenze del servizio di raccolta;
  - le caratteristiche tecniche e prestazionali dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire e dell'utenza;
  - l'individuazione degli spazi pubblici o ad uso pubblico per l'esposizione dei contenitori e della segnaletica verticale ed orizzontale di detti spazi.
3. In caso di eventi e/o manifestazioni che interferiscano con le aree in cui è prevista la collocazione dei contenitori della raccolta domiciliare, gli organizzatori sono tenuti ad informare il Comune ed al Gestore del servizio con un anticipo di almeno 20 giorni, al fine di consentire la temporanea modifica degli spazi destinati alla raccolta e le relative comunicazioni alle utenze. Nel caso in cui tali iniziative comportino degli oneri gli stessi saranno a carico del soggetto richiedente salvo diversa indicazione da parte del Comune.

### **Art. 13 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani nel Centro di Raccolta**

1. Il Centro di Raccolta è costituito da aree presidiate ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'Allegato A, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Presso il Centro di Raccolta è possibile conferire i rifiuti in modo differenziato previsti dalle specifiche autorizzazioni;
3. Tale area è accessibile agli utenti per mezzo di chiavetta elettronica (la stessa utilizzata per l'apertura delle calotte) per il conferimento dei rifiuti negli orari stabiliti. Presso il Centro di Raccolta comunale è presente almeno un addetto per garantirne il regolare funzionamento e sorvegliare il corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
4. L'ubicazione, gli orari di apertura, le tipologie di materiali raccolti e i servizi del Centro di Raccolta sono stabiliti dall'Amministrazione comunale, indicati su apposita segnaletica esposta all'ingresso del medesimo e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. I rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta sono indicati nell'Allegato A al presente regolamento;
6. I materiali di cui al comma precedente possono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale esclusivamente dai cittadini e dalle ditte aventi sede nel territorio comunale ed aventi diritto al conferimento mediante regolare iscrizione a ruolo per il pagamento della tassa rifiuti e, per le ditte, regolarmente iscritte secondo la normativa vigente in tema di trasporto rifiuti.
7. Obblighi degli utenti:
  - a. l'accesso al Centro di Raccolta comunale è consentito ai soli utenti del servizio iscritti a ruolo dotati di chiave elettronica, per il solo conferimento dei rifiuti e per il solo tempo necessario ad espletare tale operazione;
  - b. gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee idoneamente delimitate, avendo cura di rispettare le relative destinazioni;
  - c. durante le operazioni di conferimento gli utenti sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo;

- d. per il conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani i titolari di utenze non domestiche dovranno produrre specifico modulo (formulario) debitamente compilato che attesti provenienza, categoria e quantità del rifiuto.
8. Il Centro di Raccolta Comunale sarà vigilato da personale addetto munito di identificativo di riconoscimento al fine di:
- a. sorvegliare e assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;
  - b. evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - c. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
  - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel Centro di Raccolta comunale di proprietà del Comune e/o dell'Ente gestore;

L'incaricato alla sorveglianza dovrà:

- a. compilare le scritture ambientali nei casi previsti dalla legge;
  - b. controllare che vengano rispettate le modalità di conferimento dei rifiuti e fornire tutte le informazioni necessarie affinché ciò si realizzi conformemente a quanto previsto dal presente regolamento;
  - c. controllare che vengano rispettati i requisiti per l'accesso da parte delle utenze di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla verifica della documentazione di autorizzazione e al rispetto di quanto prescritto nella stessa;
  - d. effettuare la regolare apertura e chiusura del Centro di Raccolta comunale secondo gli orari stabiliti;
  - e. mantenere pulita l'area del Centro di Raccolta comunale e farla pulire all'utenza che si rendesse responsabile dell'imbrattamento del suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti;
  - f. segnalare agli Uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
  - g. segnalare agli Uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o all'organizzazione e funzionalità dei servizi.
9. E' fatto divieto, presso il Centro di Raccolta comunale di:
- a. conferire rifiuti prodotti in altri Comuni, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune di Sarezzo per particolari attività che verranno identificate con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - b. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente.
  - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area;
  - d. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori;
  - e. introdurre tipologie di rifiuti diversi dalla destinazione specifica del contenitore, in particolare le frazioni di rifiuto destinate alla raccolta differenziata;
  - f. effettuare qualsiasi forma di cernita e prelievo del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
  - g. imbrattare il suolo durante le operazioni di conferimento dei propri rifiuti.

#### **Art. 14 - Rifiuti urbani pericolosi**

- 1. Le pile per usi specialistici (es. batterie dei cellulari ecc...) non possono essere immesse nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere ritirate dai relativi rivenditori.
- 2. Le pile devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso gli edifici pubblici, gli esercizi commerciali e il Centro di Raccolta comunale.

3. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posti all'ingresso delle farmacie e parafarmacie esistenti sul territorio comunale.
4. Il Comune di Sarezzo mette a disposizione dei cittadini il servizio ECOCAR, un furgone attrezzato per la raccolta di alcuni rifiuti urbani pericolosi di esclusiva produzione domestica.
5. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. Le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate e devono garantire un adeguato smaltimento in ottemperanza alle norme specifiche contenute nel T.U.A. e s.m.i., nella Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 in materia di "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n.915" e nelle disposizioni regionali e provinciali.

#### **Art. 15 - Veicoli a motore e similari**

1. Sono rifiuti costituiti da:
  - parti di veicoli a motore;
  - carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
  - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.Sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 del T.U.A e s.m.i..
2. I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore, devono essere conferiti in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta comunale. E' possibile consegnare gli oli minerali anche presso il servizio ECOCAR.
3. Gli pneumatici fuori uso (PFU) non possono essere immessi nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, ma devono essere ritirati dai relativi autoriparatori e/o gommisti.

#### **Art. 16 - Inerti da piccole demolizioni ed attività edilizie domestiche**

1. Con riferimento ai materiali residui di piccoli interventi di costruzione e demolizione domestica (mattoni, cemento, terra, rocce, sanitari, ecc.), esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di detti materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.
2. Il conferimento di questa tipologia di rifiuto viene consentito esclusivamente alle utenze domestiche presso il Centro di Raccolta comunale dove il rifiuto viene accumulato entro un container scarrabile o un setto, o depositato su un'area circoscritta in attesa del trasporto in discariche o centri di recupero autorizzati. Potranno essere conferiti inerti al Centro di Raccolta comunale nel rispetto di un limite di 50 Kg/giorno per utenza fino ad un massimo settimanale per utenza pari a 0,2 metri cubi o 200 kg.
3. E' severamente vietato gettare negli inerti materiale contenente amianto e/o altri inquinanti che devono essere smaltiti, secondo precise normative, da ditte specializzate.
4. E' vietato il conferimento di guaine bituminose, onduline catramate, materiale isolante in genere, cartongesso, lana di vetro e similari, ecc..
5. Il conferimento dovrà avvenire inderogabilmente previa compilazione dello specifico modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

### **Art. 17 - Rifiuti urbani ingombranti**

1. I rifiuti urbani ingombranti quali beni durevoli di arredamento e di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta, devono essere gestiti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani, in funzione della riduzione dell'eventuale impatto ambientale e del recupero di materiali valorizzabili.
2. Il servizio prevede il ritiro gratuito, presso il domicilio dei cittadini richiedenti, di oggetti voluminosi che gli stessi non sono in grado di trasportare con propri mezzi al Centro di Raccolta comunale. Il servizio sarà effettuato per i cittadini residenti nel Comune iscritti a ruolo.
3. I rifiuti urbani ingombranti, possono essere conferiti solo se provenienti da utenze domestiche esclusivamente con le seguenti modalità:
  - a. ritiro a domicilio su prenotazione contattando il numero verde dell'Ente gestore, qualora il notevole peso od ingombro di tale tipologia di rifiuti non ne consenta il conferimento presso il Centro di Raccolta comunale,
  - b. conferimento presso il Centro di Raccolta comunale, con la propria chiavetta, del rifiuto ingombrante (mobili o similari legnosi);
  - c. per le attività di mobiliari è possibile conferire al Centro di Raccolta mobili o similari legnosi derivanti da lavori eseguiti sul territorio del Comune di Sarezzo soltanto se muniti di dichiarazione dell'utente che certifichi che i rifiuti provengono da lavori effettuati presso la propria abitazione (Allegato II del presente regolamento).
4. Saranno ritirati rifiuti rientranti nelle seguenti tipologie:
  - a. apparecchiature domestiche (frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie, cucine, computer, monitor, stampanti, ecc.);
  - b. arredi (divani, poltrone, armadietti, scaffali, tavoli, sedie, cassettiere, lampadari, materassi, reti, letti, armadi smontati, ecc.);
  - c. porte, finestre, infissi, oggetti in legno;
5. I cittadini che vorranno usufruire del servizio dovranno preventivamente contattare il numero verde telefonico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dall'Ente gestore, fornendo:
  - a. il nominativo e l'indirizzo esatto dell'utente;
  - b. un numero telefonico per eventuali comunicazioni;
  - c. l'esatta descrizione e quantificazione del materiale da prelevare.
6. I materiali dovranno essere disposti all'esterno delle abitazioni in modo ordinato e ben visibile e non di intralcio per la normale viabilità a partire dalle ore 18:00 del giorno precedente alla data concordata per la raccolta.
7. Restano esclusi dal presente servizio:
  - a. il ritiro dei rifiuti Urbani Pericolosi quali accumulatori al piombo, oli minerali esausti, siringhe usate, farmaci scaduti, toner, vernici e/o solventi, ecc.;
  - b. lo sgombero di cantine, solai, garage ecc..

### **Art. 18 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**

1. La raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (frigoriferi, congelatori, condizionatori, monitor, TV, computer, lavatrici, lavastoviglie, fotocopiatrici, stampanti, fax, registratori, stereo, videoregistratori, DVD, elettrodomestici vari, lampade e tubi al neon ecc.) viene consentita alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per i soli RAEE assimilabili a quelli originati dalle utenze domestiche al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.
2. Il conferimento deve essere effettuato presso il Centro di Raccolta comunale dove vengono accumulate negli appositi contenitori in attesa del loro trasporto a smaltimento.

3. Il conferimento di RAEE di piccole dimensioni può essere effettuata anche mediante autocarro attrezzato (ECO CAR) presente sul territorio del Comune nelle giornate stabilite dal Comune di Sarezzo come rilevabile dal sito internet comunale.
4. Qualora il cittadino, per il notevole peso o ingombro delle apparecchiature, non avesse la possibilità di consegna al Centro di Raccolta comunale, le stesse potranno essere ritirate a domicilio nelle giornate stabilite dal Comune di Sarezzo, come rilevabile dal sito internet comunale.
5. E' proibito conferire rifiuti ingombranti di tale genere nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.

#### **Art. 19 - Compostaggio domestico**

1. È prevista la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido, organico dei rifiuti.
2. L'adesione alla pratica del compostaggio potrà far beneficiare di una riduzione percentuale, stabilita dall'Amministrazione di anno in anno, sul "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";
3. I soggetti aventi diritto all'utilizzo del composter sono coloro che occupano fabbricati ad uso abitativo, con giardino o altre aree a verde di pertinenza degli stessi, ad uso esclusivo e/o condominiale comunque nel rispetto delle norme del vigente Regolamento Locale di Igiene.
4. Per il corretto posizionamento del composter, questo deve essere collocato direttamente a contatto del terreno vegetale (in orti, giardini o altre aree a verde esclusivo di pertinenza dell'abitazione e/o del condominio). Nel caso si trovi in aree verdi condominiali, ciò dovrà essere autorizzato dal condominio stesso secondo le modalità previste dal codice civile.
5. Non è modalità ammessa il posizionamento in zone soggette ad allagamento o impaludamento.
6. Nel caso di fruizione dell'agevolazione prevista per l'applicazione della tassa sui rifiuti, il non effettivo e continuativo utilizzo del composter, rilevato in loco dall'Ufficio competente, farà cessare con decorrenza immediata la suddetta agevolazione.
7. Gli utilizzatori del composter sono direttamente responsabili dell'utilizzo improprio che potrebbe comportare l'emanazione di cattivi odori ed il proliferare di insetti causando pregiudizio alla salute pubblica.
8. L'Amministrazione comunale, tramite l'Ufficio competente direttamente o in presenza della Polizia Locale, potrà in ogni momento verificare l'effettivo utilizzo del composter e la corretta attivazione del processo di compostaggio attraverso un controllo a campione senza preavviso.
9. Sono compostabili:
  - gli scarti di frutta e verdura;
  - gli scarti di cibo;
  - i gusci d'uovo sminuzzati;
  - i fondi di caffè ed i filtri di tea;
  - i fiori recisi;
  - le foglie e gli sfalci d'erba;
  - le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
  - i trucioli di legno;
  - la cellulosa (fazzoletti di carta).

#### **Art. 20 - Vestiario in disuso e stracci**

1. La raccolta del vestiario usato, di calzature appaiate usate, di borse e di cinture usate è organizzata con appositi contenitori gialli di grande volumetria, atti ad impedire il ritiro ai

non autorizzati e collocati sul territorio da associazioni umanitarie senza fini di lucro come da specifica convenzione.

2. Il vestiario, le scarpe le borse e le cinture dovranno essere puliti e in buono stato. Gli stracci, i vestiti e le scarpe sporche o in cattive condizioni vanno conferiti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

#### **Art. 21 - Servizio di raccolta con cassonetto ad accesso controllato**

1. Il servizio consiste nella raccolta della frazione indifferenziata (RSU) e della frazione organica (FORSU) dei rifiuti solidi urbani, conferiti dagli utenti nei cassonetti ad accesso controllato, dotati di calotta volumetrica e di dispositivo per l'apertura e la registrazione dei conferimenti effettuati, come stabilito all'art. 7 comma 2 lettera d) del presente regolamento;
2. I cassonetti ad accesso controllato sono esclusivamente quelli previsti dal Gestore e autorizzati dal Comune;
3. I cassonetti ad accesso controllato sono posizionati nei luoghi concordati da Gestore e Comune e non devono costituire pericolo alla circolazione o impedire, ostruire o comunque rendere difficoltoso il transito;
4. I cassonetti ad accesso controllato devono essere idonei a proteggere i rifiuti da agenti atmosferici e dagli animali;
5. Per richiedere modifiche al numero ed al posizionamento dei cassonetti ad accesso controllato è necessario inoltrare istanza motivata al Gestore che, previa verifica delle condizioni specifiche e nulla osta del Comune, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o il rigetto delle richieste;
6. Per le attività temporanee che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i cassonetti ad accesso controllato, i soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza al Gestore del servizio con un anticipo di almeno 20 giorni. Nel caso in cui sia necessario lo spostamento dei cassonetti ad accesso controllato o ne sia limitata l'accessibilità, gli oneri che ne derivassero per poter garantire il servizio, comprensivi dello spostamento e dell'informazione all'utenza nonché del ricollocamento dei cassonetti, saranno a carico del soggetto richiedente salvo diversa indicazione da parte del Comune.
7. Per le utenze non domestiche, il conferimento di rifiuti speciali assimilati prodotti in quantità paragonabili a quelle dei rifiuti domestici, può essere effettuato, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente, utilizzando i cassonetti stradali con apertura maggiorata dedicata, nel rispetto delle norme previste per il servizio di raccolta e delle condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del T.U.A. e s.m.i.
8. L'impiego di cassonetti con apertura maggiorata dedicata è consentito solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti ed esclusivamente a seguito di autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.
9. I cassonetti stradali sono collocati in punti isola distribuiti sull'intero territorio comunale lungo le strade pubbliche ad una distanza massima di 500 metri, calcolata in linea d'aria, a partire dal punto di accesso di ciascuna utenza alla viabilità pubblica.

#### **Art. 22 - Servizio di raccolta cassonetti stradali per rifiuto indifferenziato**

1. I rifiuti urbani non ingombranti (secco non riciclabile) ed i rifiuti speciali assimilati (nel rispetto delle norme previste per le condizioni di esonero dall'obbligo del formulario di trasporto dei rifiuti, ai sensi dell'art. 193, comma 5, del T.U.A.), che non sono oggetto di raccolta differenziata, devono essere conferiti entro sacchetti ben sigillati, a cura del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta presso i cassonetti stradali di colore grigio, in modo tale da evitare ogni dispersione nell'ambiente.

2. I contenitori del rifiuto secco indifferenziato, non riciclabile, contraddistinti da apposito adesivo identificativo di tale rifiuto, sono provvisti di apposita calotta, in alcuni casi di apertura dedicata per utenze non domestiche e per disabili, per i conferimenti, accessibili solo dagli utenti del servizio iscritti a ruolo dotati di chiave elettronica.
3. In caso di smarrimento o di mancato ritiro della chiave elettronica, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale.
4. Nelle zone servite da cassonetti, i rifiuti solidi urbani esclusi dalla raccolta differenziata (secco non riciclabile) possono essere conferiti in qualsiasi momento della giornata.
5. E' fatto obbligo agli utenti:
  - a. di servirsi del contenitore più vicino alla propria abitazione e, qualora lo stesso risultasse per qualsiasi motivo fuori servizio, di servirsi di quello nelle più immediate vicinanze;
  - b. di conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione, previa riduzione volumetrica;
  - c. di conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione;
6. E' vietato:
  - a. depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
  - b. prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
  - c. parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio fatto salvo quanto già previsto dal Codice della Strada;
  - d. rovesciare o spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
  - e. danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni, ecc..).
7. E' fatto inoltre divieto di conferire nei contenitori stradali:
  - a. rifiuti speciali che non siano assimilati agli urbani;
  - b. rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
  - c. ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
  - d. oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
  - e. materiali, metallici e non, che per dimensioni, consistenza od altre caratteristiche possano recare danno ai contenitori, ai mezzi o agli operatori della raccolta;
  - f. rifiuti pericolosi (solventi - acidi - sostanze alcaline - prodotti fotochimici - pesticidi - tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi - oli e grassi contenenti sostanze pericolose - vernici, inchiostri, adesivi, resine e detergenti contenenti sostanze pericolose - medicinali citotossici e citostatici - batterie ed accumulatori al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio - apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti componenti pericolosi - legno contenente sostanze pericolose, cartucce e toner esausti, ecc.);
  - g. rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti e scanner, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori, fotocopiatrici, impianti stereo e casse di amplificazione, mobili ed altri elettrodomestici, ecc.);
  - h. rifiuti urbani ingombranti;
  - i. materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e lattine;
  - j. scarti provenienti da attività edilizie, agricole, di giardinaggio e forestali.

### **Art. 23 - Servizio di raccolta con cassonetti stradali della frazione organica**

1. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti

di produzione:

- a. frazione organica derivante da utenze domestiche;
  - b. frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ecc.;
  - c. frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
  - d. frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva quali mense, comunità, ecc.;
  - e. frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering, ecc.).
2. La raccolta dell'umido consente la separazione della componente putrescibile del rifiuto da destinare a trattamento di stabilizzazione e maturazione in impianto di compostaggio.
  3. La raccolta differenziata della frazione organica per le utenze domestiche residenti nelle zone urbane e nei nuclei abitativi consistenti è organizzata attraverso cassonetti stradali di colore marrone disposti sul territorio accanto a quelli per il rifiuto secco indifferenziato.
  4. Tali contenitori, contraddistinti da apposito adesivo identificativo del rifiuto umido, sono muniti di apposita calotta apribile mediante la medesima chiave elettronica utilizzata per accedere alla calotta dei contenitori del rifiuto secco indifferenziato non riciclabile o da apertura dedicata per disabili o per particolari utenze non domestiche.
  5. I rifiuti verdi di piccole dimensioni quali scarti di fioriture, potature di piante da interni, ecc. (esclusi i residui di importanti potature da conferire al Centro di Raccolta comunale o presso gli appositi Green Service) potranno essere immessi direttamente nei contenitori.
  6. I rifiuti organici dovranno essere conferiti nel contenitore entro appositi sacchetti ben chiusi, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili al 100% (carta, cartone o bioplastiche) che potranno essere reperiti presso esercizi convenzionati con costi stabiliti dalla Giunta Comunale o sul libero mercato.
  7. Il rifiuto organico può essere conferito nei rispettivi contenitori in qualsiasi momento della giornata.
  8. E' fatto obbligo agli utenti della zona:
    - a. di servirsi del contenitore più vicino alla propria abitazione e, qualora lo stesso risultasse per qualsiasi motivo fuori servizio, di servirsi di quello nelle più immediate vicinanze;
    - b. di conferire i rifiuti in sacchetti chiusi ed idonei all'uso che ne impediscano la dispersione;
    - c. di conferire i rifiuti in proporzione ai tempi e alle quantità di produzione.
  9. E' vietato:
    - a. depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
    - b. prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
    - c. parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio fatto salvo quanto già previsto dal Codice della Strada;
    - d. rovesciare o spostare il cassonetto dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto;
    - e. danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sui contenitori resi disponibili per il conferimento dei rifiuti.
  10. E' fatto inoltre divieto di conferire in tali contenitori stradali:
    - a. rifiuti speciali che non siano attribuibili alla frazione organica;
    - b. rifiuti liquidi, anche se in confezioni chiuse;
    - c. ceneri o mozziconi o altri rifiuti in fase di combustione;
    - d. oggetti organici taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
    - e. materiali metallici e non;
    - f. rifiuti urbani ingombranti;

- g. materiali da destinarsi alle raccolte differenziate di carta, cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e lattine;
  - h. scarti provenienti da attività edilizie.
11. Dietro richiesta operata dalle grandi utenze non domestiche eventualmente interessate (ove si intendano per grandi utenze ristoranti, alberghi dotati di ristorante, pizzerie, paninoteche, bar, mense scolastiche, mense aziendali, cucine di ospedali e cliniche, mercati coperti e scoperti, negozi ortofrutticoli, fiorai, supermercati, pescherie, cimiteri, ecc.) la raccolta potrà essere organizzata prevedendo il conferimento nei cassonetti stradali con apertura dedicata.
  12. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
  13. E' vietato conferire la frazione organica nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati.
- È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

#### **Art. 24 - Servizio di raccolta domiciliare “porta a porta” per frazioni di rifiuto differenziate**

1. Per favorire il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi per frazioni merceologiche, in funzione delle concrete possibilità di recupero.
2. Le frazioni merceologiche primariamente interessate alla raccolta differenziata domiciliare sono: carta e cartone, imballaggi in vetro, alluminio, imballaggi in plastica.
3. Il servizio consiste nella raccolta a domicilio “porta a porta” in area pubblica dei rifiuti posti in contenitori e o sacchetti specifici a seconda della tipologia dei materiali da conferire.
4. I contenitori devono essere posizionati a cura dell'utente, nel rispetto del calendario della raccolta e degli orari previsti dal servizio, lungo i marciapiedi o sul margine di strade pubbliche in prossimità della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta, con la conformazione della sede stradale e nel rispetto del codice della strada. A raccolta avvenuta i contenitori non a perdere devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno della proprietà.
5. Tutti i rifiuti devono essere esposti su strade pubbliche entro le ore 6:00 del giorno di raccolta (ore 7:00 per vetro e lattine) e non prima delle ore 21:00 del giorno precedente. Il ritiro sarà effettuato nei giorni previsti dal calendario a partire dalle ore 6:00 (ore 7:00 per il solo vetro) fino alle ore 11:00 (imballaggi in plastica e carta) fino ore 12:00 (imballaggi vetro e lattine).
6. Nei casi in cui il materiale esposto non sia conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, l'Ente gestore può procedere al non ritiro del materiale finché questo non sia reso conforme alle modalità di raccolta. La non conformità è segnalata dall'Ente gestore mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il Comune.
7. E' vietato utilizzare contenitori e sacchi diversi da quelli previsti dal Comune.

#### **Art. 25 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

### **Art. 26 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee**

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene con sistema “domiciliare” (porta a porta) attraverso il collocamento in contenitori di carta a perdere o con legatura con spago oltre che presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. È vietato conferire carta, cartone e giornali nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
3. Possono essere avviate parallelamente raccolte porta a porta di carta e cartone in occasione di iniziative culturali, politiche, sportive, scolastiche, manifestazioni varie, previa richiesta da parte degli interessati di apposita autorizzazione comunale.

### **Art. 27 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine**

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con sistema “domiciliare” (porta a porta) attraverso l’esposizione a bordo strada pubblica degli appositi contenitori stradali (bidoni con tag personalizzato) di colore VERDE oltre che presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. È vietato conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente gli imballaggi di vetro e i barattoli metallici e risciacquarli prima di conferirli nel contenitore.
4. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (vetrai, corniciai, ecc.), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro di Raccolta Comunale.

### **Art. 28 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, avviene esclusivamente mediante l’esposizione su strada pubblica di sacchi di colore GIALLO con logo del Comune di Sarezzo oltre che presso il Centro di Raccolta Comunale.
2. È vietato conferire le bottiglie e gli imballaggi di plastica nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
3. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e risciacquarli prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

### **Art. 29 - Raccolta differenziata della frazione verde**

1. La raccolta degli scarti di erba, foglie, potature di alberi, siepi e arbusti, viene effettuata al fine di ridurre lo smaltimento abusivo e non controllato.
2. Il loro conferimento può essere effettuato dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche con sede nel Comune di Sarezzo presso il Centro di Raccolta Comunale dove vengono accumulati entro uno specifico container scarrabile od all’interno di appositi setti, o depositati su un’area circoscritta, in attesa del trasporto all’impianto di compostaggio.
3. Il conferimento di questa tipologia di rifiuto può inoltre essere effettuata, esclusivamente dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche con sede nel Comune di Sarezzo, (con esclusione delle attività florovivaistiche e di giardinaggio) anche mediante conferimento diretto (senza sacchi o sacchetti) nei contenitori destinati alla raccolta del verde “Green Service” dislocati sul territorio comunale come rilevabili dal sito internet comunale. Nel caso di piccoli quantitativi provenienti da interventi di potatura e manutenzione di piante da interni, è possibile il conferimento diretto nei contenitori stradali destinati al rifiuto umido solamente previo sminuzzamento e riduzione di volume.
4. E’ proibito conferire rifiuti quali erba e/o ramaglie nei cassonetti destinati alla raccolta di rifiuti urbani, in prossimità degli stessi o di altri contenitori destinati alle raccolte differenziate.
5. Le attività florovivaistiche e di giardinaggio con sede nel Comune di Sarezzo, possono conferire al Centro di Raccolta Comunale con la propria chiavetta elettronica la raccolta

della frazione verde delle ramaglie derivanti da lavori eseguiti nel territorio del Comune di Sarezzo, soltanto con la dichiarazione dell'utente che certifichi che il verde delle ramaglie provenga da lavori effettuati presso la loro abitazione/azienda con sede nel Comune di Sarezzo, previa compilazione dello specifico modello di cui all'Allegato III del presente regolamento.

6. Le attività florovivaistiche e di giardinaggio con sede fuori dal Comune di Sarezzo dovranno accedere al Centro di Raccolta Comunale con la dichiarazione di cui all'Allegato III e con la chiavetta del cittadino utente fruitore del servizio.

### **Art. 30 - Raccolta differenziata dei medicinali**

1. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, dislocati sul territorio comunale come rilevabili dal sito internet comunale.

### **Art. 31 - Raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali/animali**

2. Gli oli ed i grassi vegetali/animali (olio e grassi derivati da frittture e olio da conservazione di cibi in scatola come tonno, funghi ecc.) prodotti dalle utenze domestiche, devono essere raccolti dalle stesse, in appositi contenitori (bottigliette per acqua, bibite e olio). Queste ultime devono essere conferite, ben chiuse e a contenuto raffreddato, presso uno degli appositi contenitori metallici antirandagismo distribuiti sul territorio (come rilevabili dal sito internet comunale) o presso l'Isola Ecologica-Centro di Raccolta Comunale.
3. Sono esclusi dalla raccolta:
  - a. acque di lavaggio;
  - b. olio sintetico di motore;
  - c. residui solidi di alimenti.
4. E' possibile consegnare gli oli alimentari anche presso il servizio ECOCAR.

### **Art. 32 - Fornitura contenitori utenze domestiche e non domestiche**

1. La prima fornitura di contenitori e sacchetti per le utenze domestiche è composta da:
  - a) Bidone da 30 lt di colore verde per vetro e lattine;
  - b) Bidone traforato da 10 lt;
  - c) Sacchi in Mater-Bi (pacco da 50);
  - d) Chiave elettronica;
  - e) Brochure informativa;
  - f) EcoCalendario;
  - g) Sacchi per imballaggi in plastica da 110 lt, n. 2 pacchi da 25 pezzi ciascuno
2. La prima fornitura di contenitori e sacchetti per le utenze non domestiche è composta da:
  - a) Chiave elettronica;
  - b) Brochure informativa;
  - c) EcoCalendario;
  - d) Sacchi per imballaggi in plastica da 110 lt, n. 2 pacchi da 25 pezzi ciascuno.  
Ciascuna utenza non domestica potrà poi inoltrare all'Ufficio Ambiente apposita richiesta motivata per la fornitura del bidone per il rifiuto organico, del contenitore carrellato per carta e cartone da 360 lt o 1100 lt, del contenitore per vetro e lattine da 30 lt o da 240 lt.
3. Le forniture di cui al comma 1 lettera c) e lettera g) e comma 2 lettera d) vengono fornite gratuitamente nelle forme e tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
4. In sede di prima fornitura sia le utenze domestiche sia le utenze non domestiche avranno l'obbligo di versare una cauzione di € 15,00 (euro quindici) che verrà restituita nella sua

interezza in caso di disattivazione dell'utenza e restituzione di tutte le forniture nei tempi previsti dall'art. 33 mentre verrà trattenuta in caso di mancata restituzione.

5. In caso di rottura e/o smarrimento della chiave e/o dei contenitori assegnati, il costo di sostituzione sarà completamente a carico dell'utenza; il Comune procederà a consegnare le nuove forniture solo a seguito del pagamento del corrispettivo stabilito con apposita delibera della Giunta comunale;
6. Tutte le ulteriori forniture avranno un costo stabilito con apposita delibera della Giunta comunale.

#### **Art. 33- Termini di riconsegna del kit per le utenze cessate**

1. Per tutte le utenze domestiche e non domestiche è fatto obbligo di riconsegnare la chiave elettronica e tutti i bidoncini e contenitori carrellati con tag personalizzato (contenitori per vetro e lattine e per carta e cartone) in loro possesso entro i 10 giorni solari successivi alla presentazione della comunicazione di cessazione utenza o su richiesta specifica avanzata dal Comune.
2. In caso di mancata riconsegna, al soggetto verranno addebitati i relativi costi di cui all'art. 31 se di importo superiore alla cauzione di cui all'art. 32.

### **TITOLO IV - NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 34 - Spazzamento e pulizia del suolo pubblico**

1. Il servizio di spazzamento e di pulizia del suolo pubblico viene effettuato nell'ambito del perimetro definito dal Comune in modo da comprendere:
  - le strade e le piazze classificate fra quelle comunali e le nuove strade comunali;
  - i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali sia i tratti edificati su entrambi i lati);
  - aree sistemate a verde pubblico non recintate, quali viali e aiuole spartitraffico;
2. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dal Comune in relazione alle necessità. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, il Gestore usa tutti gli accorgimenti necessari per limitare di sollevare polvere e per evitare l'ostruzione con detriti dei fori delle caditoie stradali.
3. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal Gestore senza addebito di spese, purché le stesse non abbiano carattere commerciale, ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono eseguiti dal Gestore previo pagamento di corrispettivo stabilito sulla base del principio della copertura dei costi.
4. La pulizia delle superfici di cui al presente articolo è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati.

#### **Art. 35- Cestini stradali gettacarta**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del suolo pubblico, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini portarifiuti per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini portarifiuti sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3. E' vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.
4. Al fine di evitare cadute di rifiuti sul suolo è vietato conferire rifiuti nei cestini già ricolmi.

### **Art. 36- Raccolta rifiuti abbandonati**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e smi, i rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune.

### **Art. 37- Smaltimento di animali morti su suolo pubblico**

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti a specifiche anagrafi per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione; in caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune provvederà in via sostitutiva rivalendosi, delle spese sostenute nei confronti dello stesso.

### **Art. 38 - Autorizzazione all'accesso nelle proprietà private**

1. Il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private senza l'espreso consenso dell'avente titolo.
2. In casi particolari motivati dall'interesse pubblico il Comune può autorizzare o prescrivere a singole utenze di raggruppare i propri rifiuti all'interno della proprietà privata, consentendone l'accesso all'Ente gestore o previo acquisito consenso dell'avente titolo o in forza di specifico atto ordinatorio.
3. I sacchetti dovranno essere acquistati nelle modalità definite dalla Giunta Comunale.

### **Art. 39 - Gestione utenze condominiali**

1. La raccolta per vetro e lattine nonché carta e cartone per condomini con più di 8 unità abitative dovrà essere effettuata, in alternativa all'esposizione dei contenitori dei singoli condòmini, tramite contenitori carrellati di grande capacità forniti dal Comune previa richiesta dell'Amministratore condominiale. Tali contenitori dovranno essere esposti a bordo strada pubblica nei giorni ed orari previsti per la raccolta da parte di personale appositamente incaricato dell'Amministratore condominiale. La custodia dei contenitori e la conformità dei rifiuti alle modalità del sistema di raccolta è completamente a carico dei condòmini sotto il controllo dell'Amministratore condominiale, pena la mancata raccolta;
2. Per utenze condominiali potrà essere fornita, su richiesta, una chiave elettronica per il conferimento della frazione indifferenziata e/o organica proveniente esclusivamente dalle parti comuni. Sarà piena responsabilità dell'Amministratore pro-tempore verificare il corretto utilizzo e la corretta custodia della suddetta chiave;
3. In caso di rottura e/o smarrimento della chiave e/o dei bidoni carrellati assegnati, il costo di sostituzione sarà completamente a carico dell'Amministrazione condominiale. Sarà compito dell'Amministratore chiedere la sostituzione al Comune, il quale provvederà a consegnarne di nuovi solo a seguito del pagamento del corrispettivo stabilito con apposita delibera della Giunta comunale;
4. Il punto di conferimento condominiale riservato all'esposizione delle frazioni oggetto di raccolta domiciliare viene individuato dall'Amministrazione comunale in accordo con il

Gestore su strada pubblica; in caso di conferimenti errati ripetuti, il Comune invierà una comunicazione di avvio del procedimento all'Amministratore a seguito della quale, se il problema si dovesse manifestare nuovamente, si procederà a ripulire l'area su strada pubblica, ad addebitare a quest'ultimo tutte le spese sostenute nonché ad individuare una nuova area di conferimento interna all'immobile su area comune in cui i condòmini saranno obbligati a conferire le frazioni di rifiuto oggetto della raccolta domiciliare.

#### **Art. 40 - Gestione rifiuti in occasione di feste, sagre e manifestazioni**

1. In linea con la normativa europea e nazionale ed in applicazione della politica ambientale dell'Amministrazione comunale è prioritario che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
2. Tutti gli organizzatori di feste, sagre e manifestazioni in genere avranno l'obbligo di promuovere la gestione corretta dei rifiuti al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
  1. ridurre la produzione di rifiuti durante queste iniziative;
  2. incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
  3. diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bioplastiche e nel pieno rispetto delle linee guida della campagna "Plastic Free" lanciata dal Ministero dell'Ambiente;
  4. utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
  5. orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
3. Nell'ambito dell'organizzazione di una festa, sagra o manifestazione in genere (di seguito denominati "evento") il soggetto organizzatore dovrà designare un **Referente per la gestione dei rifiuti** che dia indicazioni ai partecipanti e guidi ed organizzi tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso dei preparativi e durante l'evento stesso; tale nominativo dovrà essere comunicato all'Ufficio Ambiente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'evento;
4. Sarà inoltre compito del Referente per la gestione dei rifiuti organizzare l'informazione diretta agli addetti dell'evento;
5. Sarà compito del Referente per la gestione dei rifiuti mantenere i contatti ed il coordinamento con l'Ufficio Ambiente del Comune di Sarezzo;
6. All'interno del perimetro dell'evento dovrà essere individuata dal Referente per la gestione dei rifiuti un'area facilmente accessibile e ben identificabile sia da parte del personale che opera nell'evento sia da parte dei partecipanti, dove collocare i contenitori per la raccolta differenziata; in tale area, denominata "**Punto Unico di Conferimento dei rifiuti**", dovrà essere sempre presente un addetto che avrà il compito di:
  1. ricevere dai partecipanti e dagli addetti tutti i rifiuti provenienti dal consumo di cibi e bevande;
  2. procedere alla corretta differenziazione e conferimento.Nel caso in cui l'evento assumesse dimensioni tali da rendere non adeguata l'individuazione di un solo Punto di conferimento, il Referente per la gestione dei rifiuti potrà concordare con l'Ufficio Ambiente l'individuazione di ulteriori Punti di Conferimento Rifiuti.
7. E' obbligatorio l'uso di piatti, bicchieri, posate, cannuce e vaschette biodegradabili e compostabili.
8. Il rispetto del presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli eventi organizzati sul territorio del Comune di Sarezzo;
9. Il Referente per la gestione dei rifiuti dovrà relazionare all'Ufficio Ambiente le azioni attuate ai fini dell'osservanza del presente Regolamento;

10. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo o di quanto previsto dal presente Regolamento sarà negato qualunque contributo da parte dell'Amministrazione comunale per i successivi quattro anni;
11. Per le situazioni più complesse nelle quali l'organizzatore risultasse un soggetto dotato di Partita Iva e operante con finalità economica, l'Amministrazione Comunale può imporre a tale soggetto l'organizzazione autonoma del sistema di raccolta rifiuti previa valutazione positiva da parte dell'Ufficio Ambiente.

#### **Art. 41 - Utilizzo degli sportelli maggiorati**

1. Per le utenze non domestiche che per quantità di rifiuti prodotti (comunque assimilabili agli urbani) pari o superiore ai 330 lt/giorno non possono utilizzare il vano calotta, il Comune, a seguito di sopralluogo e richiesta di idonea documentazione, può consentire l'accesso ai cassonetti stradali con sportelli di dimensioni maggiorate disposti sul territorio comunale e dotati di apposita apertura manuale. I rifiuti per i quali è richiesto l'accesso agli sportelli maggiorati dovranno essere compostabili e biodegradabili nel caso di richiesta di accesso al cassonetto FORSU e indifferenziabili nel caso di richiesta di accesso al cassonetto RSU.
2. Ad ogni utenza autorizzata al conferimento tramite sportelli maggiorati verrà assegnata una chiave univoca e diversa per le due tipologie di conferimento (rifiuto secco indifferenziato o umido) a seconda dell'attività svolta.
3. Ogni utenza autorizzata potrà conferire all'interno dei cassonetti stradali, mediante sportelli maggiorati, esclusivamente il rifiuto valutato in sede di sopralluogo congiunto con il personale dell'Ufficio Ambiente e dell'Ente gestore.
4. Per il conferimento della frazione organica l'utente dovrà dotarsi, a sue spese, di sacchi biodegradabili e compostabili di grandi dimensioni.
5. Il Comune potrà in qualsiasi momento mettere in campo azioni di verifica e controllo tese ad accertare l'idoneità del conferimento e, la presa in carico della chiave da parte dell'utenza, costituisce accettazione nei confronti delle attività al presente comma con particolare riferimento ai contenuti dei conferimenti per RSU e FORSU e di controllo e verifica della natura dei contenitori per quanto attiene la raccolta FORSU.
6. In caso di smarrimento della chiave o rottura del sistema di chiusura degli sportelli l'utente dovrà darne immediata comunicazione all' Ufficio Ambiente.
7. Il Comune, verificata la non idoneità del conferimento o per altri motivi inerenti la corretta gestione del servizio o in caso di irregolarità nel pagamento del tributo, potrà procedere direttamente a sanzionare l'utenza non domestica responsabile di violazione o ritirare la chiave a quest'ultima assegnata.

#### **Art. 42 - Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con veicoli immatricolati allo scopo ed autorizzati ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali.

#### **Art. 43 - Aree occupate da attività commerciali in sede fissa per manifestazioni all'aperto**

1. I gestori di esercizi pubblici e titolari di attività commerciali in sede fissa che usufruiscono di spazi su area pubblica o di uso pubblico (quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili) devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando a proprio carico adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani e per la raccolta differenziata.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono inoltre tenuti a garantire:
  - a. la pulizia delle aree pubbliche e ad uso pubblico interessate dall'evento;
  - b. di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante l'evento e al conferimento nelle aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale (in relazione alla tipologia e presumibile entità dell'evento) previa specifica richiesta del promotore della manifestazione inoltrata almeno 20 giorni prima dell'evento oppure, in assenza di richiesta, presso il Centro di Raccolta Comunale o sulla pubblica via nel rispetto del calendario di raccolta per le utenze domestiche. Sarà compito dell'organizzatore smaltire le frazioni RSU e FORSU negli appositi cassonetti stradali dotati di calotta presenti sul territorio comunale.

#### **Art. 44 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati**

1. Le disposizioni che seguono sono finalizzate a disciplinare le diverse fasi dell'attività di igiene urbana nell'ambito del mercato settimanale.
2. Le attività del mercato sono gestite e coordinate dal Comune, che assicura l'espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia delle aree.
3. I rifiuti andranno lasciati, da parte dei titolari di concessione, in apposite aree indicate e secondo le modalità comunicate ad ogni operatore dal Comune, facendo attenzione a differenziarli e predisporli per il carico secondo le seguenti categorie omogenee:

- ***Carta e cartone***

Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).

Predisposizione al carico: i rifiuti di carta e cartone voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro e riposti all'interno di appositi bidoni carrellati di colore BLU posizionati nelle zone interne all'area mercatale, individuate dall'Amministrazione comunale.

- ***Cassette di legno e bancali***

Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.

Predisposizione al carico: dovranno essere accuratamente svuotati ed ordinati l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro e riposti accanto ai contenitori per le altre frazioni differenziate nelle zone interne all'area mercatale, individuate dall'Amministrazione comunale.

Dovranno essere separati da quelli di plastica.

- ***Imballaggi e Cassette di plastica***

Tipologie: imballaggi in plastica in genere e cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli e cassette in polistirolo per usi alimentari.

Predisposizione al carico: gli imballaggi in plastica dovranno essere differenziati, raccolti e riposti all'interno di appositi bidoni carrellati di colore GIALLO posizionati nelle zone interne all'area mercatale individuate dall'Amministrazione comunale. Le cassette di plastica ed in polistirolo dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro e riposte accanto agli appositi bidoni carrellati di colore GIALLO posizionati nelle zone interne all'area mercatale individuate dall'Amministrazione comunale.

Dovranno essere separate da quelle in legno.

- ***Rifiuti non differenziabili***

Tipologie: carta accoppiata, appendini, espositori non in cartone, ecc..

Predisposizione al carico: dovranno essere inseriti in sacchi neri e riposti all'interno di appositi bidoni carrellati di colore grigio posizionati nelle zone interne all'area mercatale individuate dall'Amministrazione comunale.

4. Tenuto conto della esiguità di rifiuti umidi derivanti dall'attività dell'area mercatale non è

stata prevista la predisposizione di un apposito contenitore presso l'area mercatale. L'Amministrazione si riserva la possibilità di inserire uno specifico contenitore per i rifiuti biodegradabili qualora la quantità di tali prodotti dovesse incrementare e divenire significativa. In tal caso le indicazioni che dovranno essere seguite sono le seguenti:

5. Sarà facoltà del Comune verificare prima del termine di ogni giornata mercatale, il corretto conferimento da parte degli ambulanti dei rifiuti prodotti ed intervenire con una prima comunicazione di avviso nel caso si riscontrasse la non idoneità. Nel caso tale fenomeno si dovesse manifestare nuovamente il Comune procederà direttamente a irrogare le sanzioni previste previo accertamento dei responsabili.

#### **Art. 45 - Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti da attività di commercio ambulante sul territorio o da attività circense**

1. Tutti i titolari di attività di commercio ambulante e/o itinerante comunque denominato e classificato e di attività circense devono, prima del posizionamento dell'attività di commercio o circense effettuare, presso la sede Municipale, il ritiro della chiavetta elettronica per lo smaltimento mediante cassonetti a calotta del rifiuto indifferenziato ed organico; devono inoltre ritirare i sacchi per gli imballaggi in plastica;
2. Visti i disposti di cui al comma precedente tutti i titolari di attività di commercio ambulante e/o itinerante comunque denominato e classificato hanno l'obbligo di smaltire il rifiuto indifferenziato ed organico proveniente dalla propria attività presso i cassonetti dotati di calotta distribuiti sull'intero territorio comunale; hanno inoltre l'obbligo di conferire carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica presso il Centro di Raccolta Comunale in forma differenziata e facilmente controllabile da parte degli addetti alla gestione dello stesso;
3. I titolari di attività circense hanno l'obbligo di smaltire il rifiuto indifferenziato ed organico proveniente dalla propria attività presso i cassonetti dotati di calotta distribuiti sull'intero territorio comunale; hanno inoltre l'obbligo di conferire carta e cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica presso il Centro di Raccolta Comunale in forma differenziata e facilmente controllabile da parte degli addetti alla gestione dello stesso oppure tassativamente secondo modalità, tempi ed orari previsti dal servizio domiciliare porta a porta indicati sul calendario della raccolta;
4. Il Comune, per le attività regolamentate dal presente articolo, in caso di:
  - a. non corretta differenziazione e/o smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività o dai fruitori/clienti delle stesse;
  - b. abbandono di rifiuti sull'area occupata o mancata pulizia della stessa dai rifiuti derivanti dalla propria attività;a seguito di sopralluogo atto alla verifica dello stato dei luoghi ed accertate le violazioni al presente regolamento procederà a denegare l'occupazione di suolo pubblico per mesi 6 (sei).

#### **Art. 46 - Raccolta e smaltimento rifiuti in occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita**

1. Tutti gli operatori economici di bancarelle ed attrazioni dello spettacolo viaggiante hanno l'obbligo di separare in modo preliminare i rifiuti in frazioni differenziate secondo le seguenti modalità operative:
  - separare ed introdurre la frazione indifferenziata e la frazione organica all'interno di sacchi di colore nero che devono poi essere disposti in maniera ordinata all'interno del posteggio assegnato;
  - separare ed introdurre gli imballaggi in plastica nei sacchi di colore giallo forniti dall'Amministrazione comunale; tali sacchi devono poi essere disposti in maniera ordinata all'interno del posteggio assegnato. Imballaggi e contenitori

- particolarmente voluminosi possono essere lasciati in maniera ordinata sulla medesima area;
- separare e predisporre gli imballaggi in carta e cartone in scatoloni o in pacchi ben legati che devono poi essere disposti in maniera ordinata all'interno del posteggio assegnato; imballaggi in carta e cartone particolarmente voluminosi possono essere accatastati e lasciati in maniera ordinata sulla medesima area;
2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale disporre, in postazioni ben definite ed individuate, sull'area fieristica un congruo numero di bidoni carrellati destinati ad accogliere i rifiuti prodotti dai fruitori della manifestazione. E' fatto obbligo rispettare la dislocazione dei bidoni carrellati predisposta dall'Amministrazione; è fatto pertanto divieto spostare o riposizionare i bidoni a cura di personale delle attrazioni, bancarelle e operatori economici di altra tipologia.
  3. Ciascun operatore economico con licenza pluriennale è tenuto al pagamento della tassa sui rifiuti in base alla tipologia di attività autorizzata per tutto il periodo della concessione pluriennale. Tale importo rimarrà invariato nel caso di sostituzione nel proprio posteggio da parte di altro operatore la cui tariffa risulti di importo inferiore; nel caso di sostituzione nel suddetto posteggio con altro operatore la cui tariffa sia di importo superiore, il soggetto tenuto al pagamento dovrà versare la somma di riferimento per la nuova tipologia.

#### **Art. 47 - Raccolta e smaltimento rifiuti provenienti dalle abitazioni su ruota in occasione della Fiera dei Santi Faustino e Giovita**

1. I titolari delle attrazioni, per tutto il periodo di permanenza sul territorio comunale di Sarezzo, hanno l'obbligo di separare in frazioni differenziate i rifiuti provenienti dalle abitazioni su ruota e di conferirli secondo le seguenti modalità:
  - separare ed introdurre la frazione indifferenziata, utilizzando sacchetti di qualsiasi natura purché di dimensioni tali da non ostruire il vano della calotta, che devono essere conferiti presso i cassonetti stradali di colore grigio dotati di calotta presenti sul territorio comunale;
  - separare ed introdurre la frazione organica (umido) in sacchi biodegradabili e compostabili che devono essere conferiti presso i cassonetti stradali di colore marrone dotati di calotta presenti sul territorio comunale;
  - separare ed introdurre gli imballaggi in plastica esclusivamente nei sacchi gialli forniti dall'Amministrazione comunale; tali sacchi devono essere esposti in luogo ben visibile e su strada pubblica nei giorni ed orari previsti dal servizio Porta a Porta;
  - separare gli imballaggi in vetro e metallo che dovranno essere conferiti in appositi contenitori carrellati di colore verde forniti dall'Amministrazione comunale; tali contenitori devono essere esposti in luogo ben visibile e su strada pubblica nei giorni ed orari previsti dal servizio Porta a Porta;
  - separare ed introdurre gli imballaggi in carta e cartone che devono essere esposti per il ritiro nei giorni ed orari indicati dal "Calendario per la raccolta dei rifiuti" in pacchi legati o inseriti in scatole o sacchetti di carta o cartone.
2. Ad ogni titolare delle attrazioni dello spettacolo viaggiante che risiederà temporaneamente sul territorio comunale in abitazioni su ruota, verrà fornita apposita chiavetta elettronica per l'apertura del sistema a calotta dei cassonetti stradali per le tipologie di rifiuto indifferenziato ed organico; la chiavetta elettronica verrà assegnata a ciascun titolare previo pagamento della somma di cui all'art. 31 comma 6 a titolo di caparra che verrà resa in occasione della restituzione della chiavetta stessa.

## **TITOLO V – INFORMAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art 48 - Informazione, comunicazione e partecipazione**

5. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
6. L'Amministrazione Comunale avvalendosi degli Uffici competenti che riterrà più idonei, deve promuovere e realizzare adeguate forme di comunicazione, di informazione ed educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio anche tramite l'Ente gestore;
7. Dovranno essere promosse campagne di informazione, sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dell'utenza su:
  - a. tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
  - b. finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
  - c. destinazioni delle frazioni recuperate;
  - d. obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.In particolar modo ciò potrà avvenire:
  - mediante adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
  - mediante apposita cartellonistica;
  - mediante comunicati stampa;
  - mediante volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all'utenza interessata;
  - mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
  - mediante altre forme utili di diffusione di materiale informativo.
8. Il Comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, favorendone il recupero e prevedendo, dove possibile, il coinvolgimento del cittadino-utente.
9. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
  - a. il riciclaggio;
  - b. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
  - c. l'adozione di iniziative che prevedano la separazione, la raccolta differenziata e l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  - d. l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

### **Art. 49 - Controlli**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso sono accertate dal personale della Polizia Locale, nonché dagli Ispettori Ambientali nominati dal Sindaco tra il personale del Comune appositamente formato. Il Sindaco ha la facoltà di nominare ulteriori Ispettori Ambientali tra il personale del Gestore del Servizio appositamente formato. Il controllo dei rifiuti, allo scopo di identificare il soggetto che ha conferito con modalità difformi da quelle consentite, è legittimo solo quando tale soggetto non sia in altro modo identificabile.
2. Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni, violazioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

4. I soggetti di cui al precedente comma sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e a eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere e tutte le altre apparecchiature correlate.
5. Per prevenire e/o verificare eventuali violazioni del presente Regolamento, l'Amministrazione potrà ricorrere a sistemi audiovisivi per il controllo delle aree di conferimento dei rifiuti o prospicienti ad esse, qualora non risulti possibile o efficace l'utilizzo di strumenti di controllo alternativi. Il ricorso a tali sistemi sarà adeguatamente comunicato mediante l'affissione degli appositi cartelli in prossimità delle aree. Le immagini saranno conservate per sette giorni e potranno essere visionate in caso di necessità solo dalla Polizia locale o dalla Autorità giudiziaria o di polizia. Il sistema dovrà essere dotato di adeguate misure organizzative e di sicurezza a protezione delle immagini registrate. Il sistema, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di ripresa dovranno essere individuate dall'Amministrazione nel rispetto dei criteri di minimizzazione, pseudominimizzazione e cifratura stabiliti dal Regolamento 2016/679/UE a protezione dei dati personali.
6. I dati raccolti saranno quelli strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali relative alla corretta gestione del servizio di raccolta rifiuti e dei costi. I dati del D.P.O. e l'informativa completa sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.
7. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell'A.T.S. mentre la vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi di A.R.P.A. Lombardia.

#### **Art. 50 - Sanzioni**

1. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, nonché l'importo da corrispondere in misura ridotta secondo le disposizioni di legge. Le sanzioni vengono erogate ad opera dei soggetti indicati al comma 1 dell'art.46.
3. E' prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti; sono altresì salve le sanzioni di natura penale.
5. Ogni ulteriore violazione al presente regolamento non espressamente indicata nella tabella sotto riportata comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e in misura ridotta pari a €100.
6. Ad ogni sanzione prevista dal presente regolamento dovranno in ogni caso essere aggiunte le spese di notifica e di procedimento nonché l'addebito del costo relativo allo smaltimento.
7. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Si ribadisce la personalità della responsabilità da illecito amministrativo e si ribadisce la natura tassativa delle ipotesi di responsabilità solidale, secondo quanto stabilito dalla L. n. 689/1981.
8. Resta in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno causato da parte del responsabile dello smaltimento non conforme alle presenti norme.
9. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali e saranno vincolate alla realizzazione di interventi in materia ambientale.
10. Per le violazioni al presente regolamento è sempre disposto e previsto il ripristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti, opere, oggetti o materiali abusivi da parte del Gestore, con

addebito dei relativi costi al Comune che si potrà rivalere nei confronti del contravventore.

VIOLAZIONE	SANZIONE (euro)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nel territorio comunale (rif. Art. 6);</li> <li>- Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti prodotti presso locali e superfici ubicate al di fuori del territorio del Comune di Sarezzo da parte di soggetti non titolati a produrli sul territorio comunale, in particolare ai non residenti nonché alle utenze che ivi non esercitano un'attività economica. (rif. Art. 6);</li> </ul>	500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deposito di rifiuti sopra o attorno ai cassonetti stradali, anche se in sacchetti chiusi (rif. Artt. 6, 22 e 23)</li> <li>- Deposito di rifiuti nei pressi del Centro di Raccolta Comunale (Rif. Artt. 6 e 13);</li> <li>- Conferimento di rifiuti in cassonetti stradali differenti da quelli a cui sono destinati (rif. Artt. 6, 22 e 23);</li> <li>- Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, eventi (rif. Artt. 43, 45, 46 e 47)</li> <li>- Mancata pulizia del posteggio del mercato/posto vendita (rif. Art.44);</li> <li>- Spostamento bidoni carrellati rispetto alla postazione decisa dall'Amministrazione comunale sull'area fieristica (rif. Art. 46);</li> <li>- Violazione dei divieti e prescrizioni relativi alle frazioni differenziate (rif. Artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31).</li> </ul>	Minima: 100,00 Massima: 500,00 Ridotta: 200,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferimento rifiuti presso il Centro di Raccolta comunale in violazione di requisiti ed obblighi prescritti. (rif. Art. 13)</li> <li>- Conferimento rifiuti attorno ai contenitori di stoccaggio presenti presso il Centro di Raccolta comunale. (rif. Art. 13)</li> <li>- Mancato o errato conferimento di rifiuti provenienti dai mercati (rif. Art.44);</li> <li>- Cernita o prelievo di rifiuti conferiti nei contenitori (rif. Art.6);</li> <li>- Violazione delle disposizioni relative al conferimento nei cestini stradali (Art. 35);</li> </ul>	Minima: 50,00 Massima: 500,00 Ridotta: 100,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione alle disposizioni sulla raccolta domiciliare porta a porta (rif. Art. 24);</li> <li>- Esposizione di frazioni di rifiuto differenziate e non, su area pubblica in punti diversi da quelli indicati dal Gestore e approvati dal Comune (rif. Art. 6);</li> <li>- Mancata comunicazione all'Uff. Ambiente. (rif Artt. 12, 21, 40,43,)</li> </ul>	Minima: 25,00 Massima: 500,00 Ridotta: 50,00

**ALLEGATO A al Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e assimilati  
approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 8/4/2019**

<b>Prog.</b>	<b>Descrizione</b>
1	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317* (codice CER 080318)
2	imballaggi in carta e cartone (codice CER 150101)
3	imballaggi in plastica (codice CER 150102)
4	imballaggi in legno (codice CER 150103)
5	imballaggi metallici (codice CER 150104)
6	imballaggi in vetro (codice CER 150107)
7	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* (codice CER 170904)
8	carta e cartone (codice CER 200101)
9	vetro (codice CER 200102)
10	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 200121*)
11	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (codice CER 200123*)
12	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi (codice CER 200135*)
13	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135* (codice CER 200136)
14	oli e grassi commestibili (codice CER 200125)
15	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (codice CER 200126*)
16	batterie ed accumulatori di cui alla voce 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (codice CER 200133*)
17	batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* (codice CER 200134)
18	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (codice CER 200138)
19	plastica (codice CER 200139)
20	metallo (codice CER 200140)
21	rifiuti biodegradabili (codice CER 200201)
22	residui della pulizia stradale (codice CER 200303)
23	rifiuti ingombranti (codice CER 200307)



Comune di  
**SAREZZO**

## Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

### Allegato I

Spett.le

Comune di Sarezzo  
Piazza Cesare Battisti, 4  
Ufficio Ambiente  
25068 Sarezzo (BS)

**Oggetto: Conferimento di inerti derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (con il limite settimanale per utenza pari a 0,2 metri cubi o 200 kg).**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a Sarezzo (BS) in Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ codice utente tributario \_\_\_\_\_

conferisce i seguenti rifiuti:

C.E.R.	Denominazione	Quantità stimata Kg.
17 01 07	miscugli o scorie di <u>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</u> , purché non contenenti sostanze pericolose.	
17.09.04	<b><u>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione</u></b> purché non contenenti mercurio, PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) e sostanze pericolose in genere	

Sarezzo lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

<sup>1</sup> Allegare fotocopia carta d'identità del dichiarante

**N.B.:** il presente allegato dovrà essere presentato al personale del Centro di Raccolta comunale in presenza dell'utente intestatario della dichiarazione.



Comune di  
**SAREZZO**

**Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati**

**Allegato II**

**Comune di Sarezzo  
Piazza Cesare Battisti, 4  
Ufficio Ambiente  
25068 Sarezzo (BS)**

**Oggetto: Conferimento di mobili e similari di tipo legnoso**

Il/La sottoscritto/a <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a Sarezzo (BS) in Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ codice utente tributario \_\_\_\_\_

conferisce mediante la Ditta \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con mezzo  
targato \_\_\_\_\_

i seguenti materiali:

<b>CER</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità stimata Kg.</b>
	<b>Mobili e similari di tipo legnoso</b>	

Sarezzo, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

<sup>1</sup> Allegare fotocopia carta d'identità del dichiarante

**N.B.: il presente allegato dovrà essere presentato al personale del Centro di Raccolta comunale in presenza dell'utente intestatario della dichiarazione.**

**Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati**

**Allegato III**

*Spett.le*

**Comune di Sarezzo  
Piazza Cesare Battisti, 4  
Ufficio Ambiente  
25068 Sarezzo (BS)**

**Oggetto: Conferimento residui da taglio dei prati e ramaglie con fogliame derivanti da attività di manutenzione delle aree verdi.**

Il/La sottoscritto/a <sup>1</sup> \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a Sarezzo (BS) in Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ codice utente tributario \_\_\_\_\_

conferisce mediante la Ditta \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con

mezzo targato \_\_\_\_\_

i seguenti rifiuti riferiti a giardini, orti, aree piantumate di pertinenza della propria abitazione/azienda:

<b>C.E.R.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità stimata Kg.</b>
20 02 01	Sfalci e potature	

Sarezzo, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

<sup>1</sup> Allegare fotocopia carta d'identità del dichiarante

**N.B.: il presente allegato dovrà essere presentato al personale del Centro di Raccolta comunale in presenza dell'utente intestatario della dichiarazione.**